



## Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola  
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell'USR per la Lombardia  
*loro sedi – indirizzi mail*

Alle Istituzioni scolastiche statali  
di ogni ordine e grado della Lombardia  
per il tramite degli UUSSTT

e, p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali  
*loro sedi – indirizzi mail*

Oggetto: **Permessi per il diritto allo studio anno personale scuola D.P.R. n. 395/88: trasmissione Ipotesi nuovo CIR Diritto allo studio Lombardia triennio 2026 – 2028 e indicazioni per anno solare 2026.**

Nelle more della registrazione da parte del competente organo di controllo e della successiva sottoscrizione definitiva, si trasmette l'Ipotesi del Contratto Integrativo Regionale Lombardia sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio valido per il triennio 2026-2028, siglato in data 16 dicembre 2025 con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca – settore scuola vigente.

Conformemente a quanto concordato con la delegazione di parte sindacale, si richiama l'attenzione degli Uffici Scolastici Territoriali e delle istituzioni scolastiche sui seguenti punti del nuovo contratto. Di seguito si riporta una sintesi dei principali aspetti, accompagnata dalle relative indicazioni operative:

- la **struttura** del nuovo CIR ricalca sostanzialmente quella del previgente testo, anche al fine di agevolarne la lettura e l'applicazione da parte dei destinatari. Gli elementi di novità e/o revisione riguardano le previsioni contenute nei seguenti articoli: 4-5-6-7-8-10-11-12.

In particolare, si evidenziano:

- l'articolo 7, parzialmente riformulato, che reca novità in relazione alle tipologie di corsi per cui è possibile presentare istanza per la fruizione dei permessi di cui all'articolo 3, D.P.R. 395/1988, prevedendo anche un diverso ordine di priorità per il personale interessato (docente e ATA);
- l'articolo 8, integralmente riformulato, che introduce dei massimali per la fruizione delle ore di permesso per il diritto allo studio in coerenza e successione con l'articolo 7.

- **termine presentazione istanze permessi per il diritto allo studio anno solare 2026.**

Limitatamente all'anno solare 2026 i termini di presentazione delle istanze per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, da inoltrare entro la scadenza del 15 novembre 2025 di ciascun anno, **sono prorogati al 28 dicembre 2025** (nuovo CIR 2026-2028, articolo 6, comma 2, "Tempi e modalità di presentazione delle domande"), fatte salve le precisazioni di cui all'articolo 12.

Le istanze già inoltrate dal personale scolastico interessato entro il termine del 15 novembre 2025 non dovranno essere ripresentate ma dovranno essere tenute in considerazione e valutate applicando quanto disposto dal CIR Diritto allo Studio Lombardia sottoscritto in data 16 dicembre 2025, triennio 2026-2028.

- **termine pubblicazione graduatorie definitive per il diritto allo studio anno solare 2026.** Limitatamente all'anno solare 2026, il termine per la pubblicazione delle graduatorie definitive da effettuarsi entro il termine del 15 dicembre di ciascun anno è prorogato al 16 gennaio 2026 (nuovo CIR 2026-2028, articolo 7, comma 8, "Compilazione delle graduatorie");
- **termine adozione provvedimenti formali di concessione per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio anno solare 2026.** Limitatamente all'anno solare 2026, il termine per l'adozione dei provvedimenti formali di concessione dei permessi per il diritto al personale scolastico incluso nelle graduatorie definitive pubblicate dagli UUSSTT - di norma predisposti dal Dirigente scolastico dell'istituzione scolastica sede di servizio entro il 31 dicembre di ogni anno - è prorogato al 23 gennaio 2026 (nuovo CIR 2026-2028, articolo 10, comma 1, "Modalità di concessione e di fruizione");
- infine, laddove il personale scolastico interessato sia impossibilitato a fornire la certificazione prevista dall'articolo 11 del nuovo CIR, entro il termine ivi indicato, in quanto l'Ente/Ateneo/Soggetto erogante le attività formative non ne prevede il rilascio in applicazione della Legge 183/2012 e ss.mm.ii, si invitano le istituzioni scolastiche ad accogliere, nel rispetto del termine previsto dal richiamato articolo, le dichiarazioni sostitutive di certificazione effettuando in ogni caso i controlli amministrativi d'ufficio previsti dal D.P.R. 445/2000 per verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'istante nei successivi 30 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione da parte del personale fruitore dei permessi. L'autocertificazione dovrà contenere tutti gli elementi necessari a consentire le verifiche d'ufficio, da parte delle istituzioni scolastiche, ai sensi del DPR 445/2000. Qualora non sia sottoscritta con firma digitale, alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Nel ringraziare per la fattiva e consueta collaborazione, si confida nel puntuale adempimento raccomandando la massima diffusione della presente e dell'allegato Accordo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VII  
Adamo CASTELNUOVO

AC/rf

**Allegato:**

- CIR Diritto allo Studio USR Lombardia triennio 2026-2028